

Disposizioni applicative interventi di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Ristoro danni causati dall'organismo nocivo Halyomorpha Halys.

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 220, inerente le misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO in particolare l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e, in particolare, l'articolo 5 concernente gli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva e il capo II, che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali;

VISTO il decreto legislativo del 26 marzo 2018, n. 32, recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2018;

VISTO il decreto del 21 gennaio 2019 recante piano assicurativo agricolo 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 2019, n. 86;

VISTO l'articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: "Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004";



VISTO l'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: *Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;*

RITENUTO necessario stabilire alcune disposizioni applicative degli interventi, nonché le informazioni necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto e le disposizioni finalizzate a garantire la demarcazione con altri eventuali interventi pubblici previsti;

SENTITE le regioni interessate

DECRETA

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

1. Il presente decreto disciplina il regime di aiuto introdotto l'articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, individuando le disposizioni applicative degli interventi, le informazioni necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto e le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione con altri eventuali interventi pubblici previsti.

Articolo 2

(Interventi per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole)

- 1. A favore delle imprese agricole operanti nel settore agricolo e danneggiate dagli attacchi di *Halyomorpha halys*, possono essere concessi aiuti per favorire la ripresa economica e produttiva nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 e s.m.i. e coerentemente all'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
- 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono destinati a indennizzare le micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., a fronte delle perdite causate dagli attacchi di *Halyomorpha halys* e dei costi sostenuti per la ripresa economica e produttiva.
- 3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
 - a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014;
 - c) le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par.1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dall'infestazione di *Halyomorpha halys*, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento;



- 4. Le imprese di cui al comma 2 non devono aver sottoscritto polizze assicurative agevolate o aderito a fondi di mutualizzazione a copertura dei danni causati da attacchi di *Halyomorpha halys* ai sensi del piano assicurativo agricolo annuale di riferimento.
- 5. La spesa per gli interventi di cui al comma 1 è a carico del Fondo di solidarietà nazionale, nel limite delle disponibilità stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite della dotazione complessiva di 80 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- 6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi fino ad un massimale dell'80% del danno ammissibile rilevato in conseguenza dell'attacco dell'insetto *Halyomorpha halys* a seguito dell'accertamento da parte della regione territorialmente competente.
- 7. Gli aiuti sono erogati unicamente in relazione all'attacco dell'insetto *Halyomorpha halys* e sono limitati ai danni causati da tale infestazione di cui l'autorità sanitaria competente ha formalmente riconosciuto la presenza.
- 8. Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
- 9. L'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione alla perdita di prodotto. Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati all'infestazione da parte dell'insetto *Halyomorpha halys* che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario. Sono escluse dall'aiuto di cui al presente decreto le tipologie di danno ammissibili a misure di sostegno del mercato adottate nel quadro dell'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- 10. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'infestazione è stata causata deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.
- 11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
- 12. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 3

(Disposizioni applicative degli interventi)

- 1. Per attivare gli interventi di cui all'art.2, le Regioni interessate individuano i territori dove l'autorità fitosanitaria ha rilevato la presenza dell'organismo infestante, nei quali si applicano le misure di contrasto all'infestazione dell'insetto *Halyomorpha halys* adottate ufficialmente, approvano con delibera di Giunta la proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento entro il termine perentorio del 1° marzo 2020, trasmettono la proposta di declaratoria al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per il riconoscimento di eccezionalità dell'evento.
- 2. Le Regioni individuano gli interventi ammissibili all'aiuto fra quelli previsti all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., citato nelle premesse. Gli interventi sono attuati coerentemente all'articolo 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) 702/2014, calcolando l'aiuto sulla base di parametri ed indici prestabiliti.
- 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con provvedimento di declaratoria, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, dichiara entro trenta giorni dalla



richiesta delle Regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento, individuando i territori danneggiati.

- 4. Le domande di intervento da parte delle imprese di cui all'art. 2, comma 2, sono presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria di cui al comma 3.
- 5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli esiti delle istruttorie trasmessi dalle Regioni interessate, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 5, da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale e trasferire alle Regioni, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i..
- 6. Le Regioni provvedono direttamente a concedere ed erogare gli aiuti ai beneficiari sulla base degli esiti istruttori delle domande presentate.

Articolo 4 (Cumulabilità degli aiuti)

- 1. Le Regioni verificano il cumulo degli aiuti di cui al presente decreto con altre compensazioni percepite dai beneficiari, compresi eventuali risarcimenti ricevuti nel quadro di un regime assicurativo al fine di garantire l'assenza di sovra compensazione rispetto ai danni realmente subiti.
- 2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati:
 - a. con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
 - b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto indicata all'articolo 2, comma 12, del presente decreto;
- 3. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli indicati all'articolo 2, comma 12, del presente decreto.

Articolo 5

(Esenzione ed entrata in vigore)

- 1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto ed ai sensi dell'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento.
- 2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
- 3. I contributi sono concessi successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto di cui al presente decreto, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
- 4. Il presente regime copre le perdite causate da infestazioni di *Halyomorpha halys* verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di applicazione delle disposizioni di cui al



regolamento (UE) n. 702/2014. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati tali costi o perdite.

Articolo 6

(Pubblicazione e trasparenza)

- 1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *www.politicheagricole.it*, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
- 2. Il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di stato è garantito dalla pubblicazione delle stesse entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, ai sensi dell'articolo 9, par. 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Sen. Teresa Bellanova Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del d.lgs n. 82/2005